


VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO



Claudio Zago Belluno

<<Tentativo di chiarire alcuni aspetti controversi riguardanti
le recenti leggi in acustica ambientale.>>

PREMESSA

Il sottoscritto Claudio Zago tecnico competente in acustica ambientale iscritto al registro della Regione Veneto al n. 375, a seguito delle ultime leggi approvate dal parlamento che riguardano l'acustica ambientale a cominciare dalla comunitaria 2008 per finire alla comunitaria 2011, passando per le varie semplificazioni creando in questo settore parecchia confusione, si rende necessario far luce su alcuni aspetti poco chiari, cercando di sintetizzare la volontà del legislatore in questo settore. Si inizia con alcune osservazioni al d.p.r. 227 in vigore dal 18.02.2012 che interessano il tecnico abilitato alla redazione delle relazioni acustiche così genericamente indicato nella legge 106 del 2011 e finire con il chiarimento riguardante le "autocertificazioni" richieste con modalità varie dalle amministrazioni comunali.

D.P.R. 227 in vigore dal 18.02.2012

All'art.4 comma 1 del D.P.R. 227 del 2010 riguardante la semplificazione della documentazione d'impatto acustico viene allegato un elenco di 47 attività di effettiva bassa rumorosità per le quali è **escluso l'obbligo** di presentare la Valutazione d'Impatto Acustico.

Alcune attività dell'elenco, se utilizzano impianti di diffusione sonora devono invece predisporre adeguata documentazione di impatto acustico, **OPPURE** far ricorso alla **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'** (che chiameremo brevemente DSAN) solo nel caso che le emissioni siano superiori ai limiti stabiliti nel Piano di Zonizzazione Acustica adottato dal comune.(che chiameremo PZA)

Al comma 2 sempre del medesimo art. 4 le attività non rientranti nell'elenco delle 47 sopracitate, le cui emissioni non siano superiori ai limiti del P.Z.A. comunale potranno predisporre la DSAN.

Al comma 3 – tutte le attività le cui emissioni superano i limiti del PZA è fatto obbligo di presentare la documentazione d'Impatto Acustico predisposta da un tecnico competente in materia di acustica

osservazione:

tutti e tre i commi dell'art. 4 del D.P.R. 227 prevedono l'obbligo della valutazione di impatto acustico o la dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, a seconda che vengano o meno superati certi limiti di emissione di rumori nell'ambiente circostante. E' evidente che per decidere quale indirizzo tecnico far uso occorre eseguire una misura strumentale osservando leggi e norme tecniche che ben definiscono le modalità di misura relativamente alle emissioni in materia di acustica ambientale. E' altresì evidente che tutte queste misure possono essere eseguite solo da un tecnico competente in materia di acustica come previsto dall'art. 8 della legge 447 del 95.

Appurati i limiti attraverso apposite misure, adottando le metodologie di legge, si agirà o con la presentazione dell'impatto acustico, o con la presentazione della Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto Notorio avendo a disposizione dati certi sui quali basare la eventuale dichiarazione e non incorrere pertanto in certificazioni non veritiere. Si ricorda che le dichiarazioni mendaci sono pesantemente sanzionate dal codice penale.

Riepilogo:

- 1) Attività totalmente escluse dall'impatto acustico elenco B all. art. 4 D.P.R. 227 comma 1
- 2) Attività appartenenti all'elenco B di cui al punto 1 che fanno uso di apparecchi elettroacustici che non superano i limiti emissione di rumore della zonizzazione acustica, devono presentare la **Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà**.
- 3) Attività appartenenti all'elenco B di cui al punto 1 che fanno uso di apparecchi elettroacustici che superano i limiti di emissione di rumore della zonizzazione acustica, devono presentare la **Valutazione di Impatto Acustico**.
- 4) Attività non comprese sempre nello stesso elenco all. B, se non superano i limiti della zonizzazione acustica, devono presentare la **Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà**.
- 5) Attività non comprese sempre nello stesso elenco all. B se superano i limiti della zonizzazione acustica, , devono presentare la **Valutazione di Impatto Acustico**.

Pertanto ad esclusione delle attività di cui all'allegato B, tutte le altre attività o in modo diretto (Val. Imp. Ac.) o in modo indiretto (Atto Notorio) devono dimostrare attraverso misure di acustica ambientale quale indicazione tenere nella presentazione di progetti edilizi. Naturalmente come previsto dalla legge 447/95 e dalla lettera di chiarimento del Ministero dell'Ambiente, il tecnico abilitato non può che il **Tecnico Competente in Acustica Ambientale**.

===

Il D.P.R. 227 prende in considerazione solo le attività commerciali, artigianali e produttive soggette ad impatto acustico, per quanto riguarda invece la valutazione previsionale di Clima Acustico ci si deve riferire a quanto imposto dalla legge 106 del 2011 all'articolo 5. Purtroppo come spesso accade invece di chiarire o semplificare le cose, le nuove leggi le complicano e quindi ci si deve impegnare nel tentativo di far ulteriore chiarezza.

Iniziamo con l'esamina del'art. 5 comma 1 della legge 106, esso prevede per gli edifici adibiti a civile abitazione ***l'autocertificazione asseverata*** di un tecnico abilitato che così sostituisce la "*cosidetta* relazione acustica" (si noti un certo disprezzo del legislatore nel trattare questa materia).

Il Ministero dell'Ambiente con lettera prot. DVA 2011-0024574 del 29.09.2011, definisce che la cosidetta relazione acustica altro non è che la valutazione di Clima Acustico e trattandosi di civili abitazioni non poteva che essere così. Per cui ai sensi dell'art. 8 comma 3 della legge 447/95 il tecnico abilitato al controllo dei valori ai limiti normativi è di fatto la figura del tecnico competente in acustica ambientale.

Ora esaminiamo il comma 5 dell'art. 5 della legge 106 che aggiunge alla legge quadro 447/95 all'art. 8 un comma, il 3bis con la seguente dicitura –“ *per gli edifici adibiti ad abitazione, ai fini dell'esercizio dell'attività edilizia ovvero del ritiro del permesso di costruire la relazione acustica è sostituita da una autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento.*”

Trattandosi di edifici abitativi e di predisposizione di un documento prima del ritiro del permesso di costruire, l'aggiunta 3bis all'articolo 8 della 447/95

comporta la semplice deduzione che la relazione acustica non sia altro che la Valutazione di Clima Acustico.

Nella legge viene usato il termine relazione acustica, termine generico che non significa nulla in quanto la legge quadro 447/95 usa definizioni precise, quali Clima Acustico e Impatto Acustico. A questo proposito sarebbe bene che le leggi via via emanate adottassero sempre le medesime definizioni. Quindi visto che nello stesso articolo coesistono due commi riguardante il medesimo atto con diciture diverse, quale dei due commi si debba osservare nella presentazione di un progetto edilizio non è dato a sapere.

Si propende per la l'autocertificazione asseverata previsto nel comma 1 art. 5 legge 106 anche se quest'ultima è parzialmente errata come definizione nell'uso improprio della parola autocertificazione.

In merito alle definizioni da usare per avere chiarezza nelle operazioni da compiere nell'esercizio della attività professionale ci si deve riferire al D.P.R. 445/2000 che all'art. 1 DEFINIZIONI, definisce con precisione la giusta terminologia da usare. Riporto:

Art. 1 lettera g- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE .

È il documento sottoscritto dall'interessato, prodotto in sostituzione dei certificati (di cui alla lettera f) ed avente funzione di ricognizione, riproduzione e partecipazione a terzi di stato, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche. Scorrendo l'elenco dei possibili certificazioni che si possono eseguire appare con evidenza che questo tipo di "autocertificazione (elenco alla lettera f) non è rispondente ad elaborati tecnici, verifiche strumentali, perizie tecniche ecc. ma solo a dati in possesso alla amministrazione pubblica.

Tutte le condizioni che non sono previste nell'elenco dei certificati, possono essere rese con la **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'**. Infatti la documentazione di previsione di impatto acustico ai

sensi dell'art. 8 comma 2 della legge 447/95 può essere sostituita con la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Tale dichiarazione è ancora parzialmente inesatta, in quanto solo con l'asseverazione come previsto nella legge 106/11 art. 5 comma 1 dove viene aggiunta la parola "asseverata", si completa la possibilità di certificare le pratiche urbanistiche, edilizie, sanitarie, perizie e misure prodotte attraverso elaborati tecnici ed altro.

Infatti solo con l'asseverazione si ottiene una attestazione chiara ed esplicita della sussistenza dei dati di fatto dedotti o dei requisiti per la legittimazione dell'atto richiesto. Tale attestazione deve essere suffragata dalla dimostrazione di elementi di legittimità dell'atto voluto, mediante puntuale descrizione delle opere e mediante dimostrazione della loro conformità a disposizioni legislative e/o regolamenti (norme urbanistiche, edilizie, di sicurezza, sanitarie, ecc.) nonché alle prescrizioni dello strumento urbanistico.

L'istituto della asseverazione ha la funzione di sostituire le verifiche di conformità a leggi o regolamenti svolti da enti amministrativi con attestazioni svolte da soggetti privati specificatamente abilitati a tale competenza, garantendo di conseguenza una maggiore celerità e semplificazione del procedimento volto all'ottenimento di autorizzazioni o concessioni.

L'asseverazione di conformità deve essere redatta da un professionista abilitato, iscritto ad albo professionale di competenza. Con la redazione della asseverazione, il tecnico abilitato (Ing. Arch. Geom. ecc.) assume la qualifica di persona esercente un servizio di pubblica utilità ai sensi dell'art. 359 n. 1 del Cod. penale, in quanto soggetto privato che svolge una professione il cui esercizio è per legge vietato senza una precisa abilitazione dello Stato poiché della sua opera il pubblico è per legge obbligato a valersi.

===

Molta attenzione deve essere posta nell'uso delle asseverazioni che possono dar luogo alla formazione di documenti importanti ad esempio l'agibilità di un fabbricato. Una mendace asseverazione eseguita ponendo una semplice crocetta in uno stampato predisposto dal comune dove si dichiara la regolarità

acustica dell'edificio senza essere suffragata dalla dimostrazione di elementi di legittimità conformi alla disposizione legislative, quale potrebbe essere la misura in opera prevista dal D.P.C.M. 5.12.97 art. 1 comma 1, consegue anche ai sensi dell'art. 481 del codice penale pene che vanno dalla reclusione o multe che possono essere applicate anche congiuntamente se commesse a scopo di lucro. Il pagamento di una parcella è a scopo di lucro.

===

A seguito di quanto sopra esposto, la formula di legge corretta per la produzione all'ente pubblico di elaborati tecnici comprovanti la regolarità edilizia, urbanistica, sanitaria, ecc. dovrebbe essere la seguente:

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' ASSEVERATA.

===

Le valutazioni previsionali di impatto e clima acustico e le verifiche in opera previste dal D.P.C.M. 5.12.97 sono riconducibili ad atti soggetti ad asseverazione.

Quindi le verifiche acustiche ambientali di tipo previsionale e le misure in opera a costruzione ultimata devono essere contenute nella dichiarazione asseverata e debbono chiaramente essere predisposte dal tecnico Competente in Acustica Ambientale senza alcun dubbio e non dal generico " *Tecnico Abilitato*".

Riepilogando quanto sopra scritto si evidenzia :

- 1) che in tema di valutazione di impatto acustico occorre in ogni caso una misura ambientale eseguita dal tecnico competente. (D.P.R. 227)
- 2) Che in tema di valutazione di clima acustico (legge 106- lett. M.A. 29.09.2011) il tecnico abilitato non è altro che il tecnico competente.
- 3) Che la " *relazione acustica*" (legge 106) non è altro che la valutazione di clima acustico.
- 4) Che " *l'autocertificazione*" (legge 106) è definita più precisamente con la Dichiarazione Sostitutiva di Notorietà.

- 5) Che la Dichiarazione sostitutiva di Notorietà, come previsto nella legge 106 va integrata sempre con l'asseverazione, cioè con lo strumento efficace per convalidare la situazione del momento.
- 6) Che le dichiarazioni sostitutive di notorietà asseverate, mendaci, sono punite severamente dalla legge.

Seguono nell'allegato gli articoli di legge citati con le varie integrazioni in rosso.

Claudio Zago

P.S. non ho accennato ai requisiti acustici passivi degli edifici in quanto non sono da confondere con le varie cosiddette relazioni acustiche, poiché il calcolo previsionale non è previsto da nessuna legge (doveva essere un decreto delegato della 447/95 ma non lo è mai stato). Rimane in vigore perché mai abrogato il dpcm 5.12.97 ma trattandosi di misure in opera rientra eventualmente nella documentazione da allegare alla asseverazione in fase di agibilità degli edifici.

D.P.R. 227 DEL 19.10.2010 IN VIGORE DAL 18.02.2012

CAPO III Disposizioni in materia di inquinamento acustico

ART. 4 – SEMPLIFICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE D' IMPATTO ACUSTICO

Comma 1) Sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'art.8, commi 2-3-4- della legge 26.10.95 n. 447, (*art. 8 comma 2 - nell'ambito delle procedure di cui al comma 1 ((comma 1 – I progetto sottoposti a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986 n. 349, ferme restando le prescrizioni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988 n. 377 e successive modificazioni, e 27 dicembre 1988 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 e 5 del gennaio 1989, devono essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dell'inquinamento acustico delle popolazioni interessate)) ovvero su richiesta dei comuni, i competenti soggetti titolari del progetto o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere : << omissis>>* le attività a bassa rumorosità elencate nell'allegato B:

1. Attività alberghiera
2. Attività agro-turistica.
3. Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar).
4. Attività ricreative
5. Attività turistica.
6. Attività sportive, escluse quelle motoristiche, quelle con rilevante presenza di pubblico in luoghi circoscritti
7. Attività culturale.
8. Attività operanti nel settore dello spettacolo.
9. Palestre.
10. Stabilimenti balneari.
11. Agenzie di viaggio.
12. Sale da gioco.
13. Attività di supporto alle imprese.
14. Call center.
15. Attività di intermediazione monetaria.
16. Attività di intermediazione finanziaria.
17. Attività di intermediazione Immobiliare.
18. Attività di intermediazione Assicurativa.
19. Attività di informatica – software.
20. Attività di informatica – house.
21. Attività di informatica – internet point.
22. Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere).
23. Istituti di bellezza.
24. Estetica.
25. Centro massaggi e solarium.
26. Piercing e tatuaggi.
27. Laboratori veterinari.
28. Studi odontoiatrici e odontotecnici senza attività di analisi chimico-cliniche ericerca.
29. Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50,.
31. Lavanderie e stirerie.
32. Attività di vendita al dettaglio di generi vari.
33. Laboratori artigianali per la produzione di dolci umi.
34. Laboratori artigianali per la produzione di gelati.
35. Laboratori artigianali per la produzione di pane.
36. Laboratori artigianali per la produzione di biscotti.
37. Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi e per la conservazione o stagionatura di prodotti alimentari
38. Macellerie sprovviste del reparto di macellazione.
39. Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio.
40. Laboratori artigianali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
41. Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
42. Liuteria.
43. Laboratori di restauro artistico.
44. Riparazione di beni di consumo.
45. Ottici.
46. Fotografi.
47. Grafici.

Fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali, e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni o eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In tali casi è obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995 n. 447. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'**atto di notorietà** di cui all'articolo 8 comma 5, della legge 26 ottobre 1995 n. 447

*(art. 8 comma 5. La documentazione di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo è resa, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera l) della presente legge, con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. ((art. 4 (Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà). L'atto di notorietà concernente fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle modalità di cui all'art. 20.)) ((**ART. 20.(Autenticazione delle sottoscrizioni).** La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione può essere autenticata, ove l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive. Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo della autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei fogli intermedi è sufficiente che il pubblico ufficiale aggiunga la propria firma.))*

ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore di cui al **comma 2**)Per le attività diverse da quelle indicate nel comma 1 le cui emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1 dicembre 1997, la documentazione di cui all'art. 8 comma 2-3-4 della legge 26 ottobre 1995 n. 447, può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 8, comma 5 della legge 26 ottobre 1995 n. 447 (**vedi sopra legge 15 del 68 art.4**)**Comma 3**) In tutti i casi in cui le attività comportino emissioni di rumori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio del comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'art.8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995 n. 447, predisposta da un tecnico competente in materia acustica. *(art.8 comma 6. La domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al comma 4 del presente articolo, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. La relativa documentazione deve essere inviata all'ufficio competente per l'ambiente del comune ai fini del rilascio del relativo nulla-osta.) ((art.4. Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico.))*

Il comma 3 termina l'art. 4 sulla semplificazione di impatto acustico

Aggiunta comma 3 bis alla legge 447/95

LEGGE 26 OTTOBRE 1995 N. 447 *(comma aggiunto dall'art. 5, comma 5, legge n. 106 del 2011. Per semplificare il procedimento per il rilascio del permesso di costruire relativamente agli edifici adibiti a civile abitazione, alla legge 26 ottobre 1995, n. 447, all'articolo 8, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:*

"3-bis. Nei comuni che hanno proceduto al coordinamento degli strumenti urbanistici di cui alla lettera b), del comma 1, dell'articolo 6, per gli edifici adibiti a civile abitazione, ai fini dell'esercizio dell'attività edilizia ovvero del rilascio del permesso di costruire, la relazione acustica è sostituita da una autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento".)

3-bis – Nei comuni che hanno proceduto al coordinamento degli strumenti urbanistici di cui alla lettera b del comma 1 dell'art.6, per gli edifici adibiti a **civile abitazione**, ai fini dell'esercizio dell'attività edilizia, ovvero del rilascio del permesso di costruire, la **relazione acustica** è sostituita da una autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento.

*(legge 106 art. 5 comma 1 lettera e- per gli edifici adibiti a civile abitazione l'"autocertificazione" asseverata da un tecnico abilitato sostituisce la cosiddetta **relazione "acustica"**;*

=====

Testo Unico in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 445/2000)

Capo I - Definizioni e ambito di applicazione

Articolo 1(R) – Definizioni

f) **CERTIFICATO** il documento rilasciato da una amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione e partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche.

g) **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE** il documento, sottoscritto dall'interessato, prodotto in sostituzione dei certificati di cui alla lettera

h) **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'** il documento, sottoscritto dall'interessato, concernente stati, qualità personali e fatti, che siano a diretta conoscenza di questi, resa nelle forme previste dal presente testo unico.

i) **AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE** l'attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive.

Articolo 47 (R) - Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38. (R)
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. (R)
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. (R) 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. (R)

Articolo 48 (R) - Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive

1. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.
2. Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno facoltà di utilizzare. Nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive le amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il modulo contiene anche l'informativa di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
3. In tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni sostitutive, le singole amministrazioni inseriscono la relativa formula nei moduli per le istanze.

ASSEVERAZIONE

(diritto)dichiarazione, certificazione, nei modi previsti dalla legge, con cui ci si fa garanti della veridicità di quanto asserito in un testo, ad esempio una perizia legale, della correttezza della traduzione di un documento o della conformità di un progetto edilizio, urbanistico, ecc. alle norme vigenti in materia

ASSEVERA

ai sensi dell'art. 481 del Codice Penale:

Articolo 481. Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità. Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense o di un altro servizio di pubblica necessità attesta falsamente in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire centomila a un milione.

Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.

ASSEVERAZIONE

Per asseverazione si intende un'attestazione chiara ed esplicita della sussistenza dei dati di fatto dedotti o dei requisiti previsti per la legittimazione dell'atto richiesto. Tale attestazione deve essere suffragata dalla dimostrazione di elementi di legittimità dell'atto voluto, mediante puntuale descrizione delle opere e mediante dimostrazione della loro conformità a disposizioni legislative e/o regolamenti (norme urbanistiche, edilizie, di sicurezza, sanitarie, ecc) nonché alle prescrizioni dello strumento urbanistico.

FUNZIONE DELL'ASSEVERAZIONE

Listituto dell'asseverazione ha la funzione di sostituire le verifiche di conformità a leggi o regolamenti svolti da enti amministrativi con attestazioni svolte da soggetti privati specificatamente abilitati a tale competenza garantendo di conseguenza una maggiore celerità e semplificazione del procedimento volto all'ottenimento di autorizzazioni o concessioni.

CHI PUO' ASSEVERARE

La relazione asseverata di conformità del progetto deve essere redatta e firmata da un professionista abilitato, iscritto al relativo albo professionale di competenza con la redazione dell'asseverazione, il tecnico abilitato (architetto, ingegnere, ecc.) assume la qualifica di persona esercente un servizio di pubblica utilità ai sensi dell'art.359 n. 1 Cod. penale in quanto soggetto privato che svolge una professione il cui esercizio è per legge vietato senza una precisa abilitazione dello stato e poichè della sua opera il pubblico è per legge obbligato a valersi.

ARTICOLO 359 CODICE PENALE

Articolo 359. Persone esercenti un servizio di pubblica necessità. Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità:

1) i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi;

AREA GOVERNO DEL TERRITORIO - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA
PRATICHE EDILIZIE: AUTOCERTIFICAZIONE ASSEVERATA E RELAZIONE
ACUSTICA

A chiarimento di quanto indicato alla lettera e) dell'art. 5 della L. 12/07/2011 n. 106, di conversione del D.L. 13/05/2011 n. 70: "per gli edifici adibiti a civile abitazione l'<autocertificazione> asseverata da un tecnico abilitato sostituisce la cosiddetta relazione <acustica>", si allega la lettera del Ministero dell'Ambiente, prot. DVA-2011-0029997 del 30/11/2011. (vedasi allegato)

=====

Ministero Ambiente - Chiarimento in merito alla Legge 12-07-2011 n.106 - 07-12-2011

L'autocertificazione di Impatto Acustico va redatta sempre ad opera di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale.

L'autocertificazione asseverata dal Tecnico che sostituisce la Valutazione Previsionale di Impatto Acustico, deve essere redatta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale. Questa interpretazione è confermata dal Ministero dell'Ambiente, con risposta data in merito ai dubbi circa il Dl 70/2011 (Decreto Sviluppo – convertito in Legge 106/2011). Tra le norme dell'articolo 5 comma 1 vi è la generica citazione:” la relazione Acustica “. Adesso viene confermato che questa relazione Acustica è da intendersi come quella già definita dall'articolo 8 della Legge 447/95, cioè: Valutazione Previsionale di Impatto Acustico. Il tecnico abilitato così definito nel Decreto Sviluppo, altri non è che il Tecnico Competente in Acustica Ambientale: articolo 2 – comma 6 legge 447/95.

=====

Si evidenzia, al di là dei dettagli burocratici, che l'autocertificazione può essere resa in luogo della normale attività di progettazione normalmente svolta con misurazioni fonometriche in campo, supportate da calcoli in merito alla valutazione previsionale di Impatto Acustico. Pertanto con l'autocertificazione, il Tecnico Competente si assume una notevole responsabilità: di conseguenza, **un Tecnico serio non firmerà, sotto sua diretta responsabilità, il rispetto della normativa acustica con un' autocertificazione, senza che abbia svolto delle misure con strumentazione certificata, ed in modo professionale ed accurato.**